

## COVID-19: Stagione assembleare 2020 e comunicazione continua e finanziaria

### 1. Introduzione

#### Svolgimento delle assemblee

L'art. 106 (“norme in materia di svolgimento delle assemblee di società”) del decreto legge del 17 marzo 2020 n. 18 che introduce “*misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” (il “Decreto #Curaltalia”) - tenuto conto delle misure di contenimento imposte a fronte dell'eccezionale situazione di emergenza conseguente all'epidemia COVID-19 e delle oggettive difficoltà già ad oggi incontrate dalle società per assicurare l'effettivo svolgimento delle assemblee anche in considerazione dell'imminente avvio della stagione assembleare - introduce disposizioni dirette a:

- a. consentire alle società di convocare **l'assemblea ordinaria entro un termine più ampio rispetto a quello ordinario**; e
- b. facilitare **lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio e ad evitare ogni forma di assembramento**.

Le disposizioni di cui all'art. 106 del Decreto #Curaltalia (x) si applicano alle società per azioni, società a responsabilità limitata, società quotate su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione, società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante, società in accomandita per azioni, società cooperative e le mutue assicuratrici, banche popolari e banche di credito cooperativo e (y) derogano transitoriamente a quanto stabilito dal codice civile, dagli statuti sociali, nonché alla normativa speciale applicabile alle società quotate, alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo.

Le disposizioni introdotte dall'art. 106 del Decreto #Curaltalia trovano applicazione in relazione alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020, ovvero alle assemblee convocate entro la data fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'epidemia da COVID-19 (se successiva).

#### Raccomandazioni dell'ESMA sull'informativa continua e l'informativa finanziaria

L'European Securities and Markets Authority (“ESMA”) – all'esito di una discussione del *Board of Supervisors* riguardante l'impatto dell'epidemia da COVID-19 sui mercati finanziari nell'Unione Europea, nonché le straordinarie misure di emergenza adottate dalle entità vigilate – ha pubblicato in data 11 marzo 2020 alcune raccomandazioni rivolte ai partecipanti ai mercati finanziari aventi ad oggetto l'informativa continua e l'informativa finanziaria degli emittenti.

## 2. Svolgimento delle assemblee

### 1) Maggior termine per svolgimento delle assemblee

Le società potranno convocare l'assemblea entro il più ampio termine di **180 giorni dalla chiusura dell'esercizio 2019**, anche nel caso in cui lo statuto non lo preveda<sup>1</sup>. Tale deroga consente, pertanto, alle società maggiore flessibilità nell'individuazione della data di convocazione dell'assemblea in considerazione delle misure straordinarie di restrizione attualmente vigenti, nonché la possibilità di avvalersi del c.d. "*maggior termine*" anche se non prevista statutariamente.

### 2) Partecipazione alle assemblee a distanza

Anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie (o in assenza delle stesse), l'avviso di convocazione deve garantire l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza ovvero, nel caso di società a responsabilità limitata, attraverso la consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto, nonché la partecipazione dei soci mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione.

Inoltre, è consentito alle società di prevedere nell'avviso di convocazione che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che questi ultimi garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto in conformità con la normativa vigente, senza in ogni caso la necessità che il presidente dell'assemblea, il segretario e il notaio (ove previsto) si trovino nel medesimo luogo<sup>2</sup>.

### 3) Rappresentanza e voto per delega

Il Decreto #Curaltalia introduce, poi, alcune deroghe, sempre in via transitoria, in merito alle modalità di rappresentanza in assemblea:

- a. le **società con azioni quotate** su mercati regolamentati o su un sistema multilaterale di negoziazione, nonché alle **società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante** di ricorrere all'istituto di cui all'art. 135-*undecies* del TUF possono ricorrere - anche nel caso in cui lo statuto non lo preveda - alla **designazione** (per le prossime assemblee ordinarie e/o straordinarie) **del c.d. "rappresentante designato"**;
- b. le suddette società potranno prevedere nell'avviso di convocazione che **l'intervento in assemblea abbia luogo esclusivamente per il tramite del rappresentante designato**;
- c. in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4 del TUF, al rappresentante designato possano essere conferite anche **deleghe (e/o subdeleghe) "ordinarie"** ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF;
- d. **le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici** possono:
  - (i) nominare **il rappresentante designato** di cui all'art. 135-*undecies* del TUF, anche derogando ai limiti ordinariamente previsti dalle rispettive norme speciali e statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto; e

---

<sup>1</sup> Come noto, infatti, la disciplina codicistica dispone che le società per azioni e le società a responsabilità limitata, nonché le società in accomandita per azioni e le società cooperative debbano convocare l'assemblea ordinaria almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ai sensi dell'art. 2364, comma 2, c.c., inoltre, lo statuto può prevedere un maggior termine, non superiore a 180 giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. Per gli emittenti quotati, si rammenta, che la possibilità di avvalersi del maggior termine (sempreché sia prevista dallo statuto) è espressamente prevista dall'art. 154-ter, comma 1, del d.lgs. 58/1998 (il "**TUF**").

<sup>2</sup> Tale previsione conferma la soluzione interpretativa recentemente proposta nella massima n. 187 (11 marzo 2020) dal Consiglio Notarile di Milano.

- (ii) prevedere nell'avviso di convocazione che **l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato**, essendo previsto che il termine per il conferimento della delega di cui all'art. 135-*undecies*, comma 1 del TUF, è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea.

### 3. Raccomandazioni dell'ESMA sull'informativa continua e l'informativa finanziaria

L'ESMA ha raccomandato agli emittenti di divulgare **tempestivamente qualsiasi informazione significativa che riguardi l'impatto dell'epidemia da COVID-19 sui loro fondamentali, sulle loro prospettive o sulla loro situazione finanziaria**, conformemente agli obblighi di trasparenza previsti dal Regolamento n. 596/2014 in materia di abusi di mercato ("**MAR**"). Stante il richiamo espresso al MAR è ragionevole ritenere che gli obblighi di *disclosure* ora menzionati non siano ulteriori rispetto a quelli già previsti da tale disciplina e che, pertanto, le società debbano pubblicare le informazioni sull'impatto dell'epidemia da COVID-19 quando tali informazioni presentino le caratteristiche delle "informazioni privilegiate" ex art. 7 MAR.

Con riguardo all'**informativa finanziaria**, l'ESMA raccomanda, inoltre, agli emittenti di assicurare la **trasparenza sugli impatti, attuali o potenziali, derivanti dal COVID-19 sulla attività di business, sulla situazione finanziaria e sulla performance economica**. Tale informativa deve essere basata, per quanto possibile, su **valutazioni di tipo qualitativo e quantitativo** e dovrà essere fornita nella **relazione finanziaria annuale** relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 ove non ancora approvata, ovvero, in alternativa, nella **successiva informativa finanziaria periodica** (trimestrale o, in mancanza, semestrale).

Ove il progetto di bilancio non sia ancora stato approvato, le società saranno tenute a inserire nella nota integrativa, in linea con quanto previsto dall'art. 2427, comma 1, n. 22-*quater*, c.c., tra i "**fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio**" **la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dell'epidemia da COVID-19**. Peraltro, ai sensi dell'art. 2428, comma 1 c.c., la relazione sulla gestione dovrà contenere altresì una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta, potendosi ritenere come rientranti in tale categoria anche gli effetti dell'epidemia da COVID-19 sul *business* e sui dati finanziari.

Infine, l'ESMA ha raccomandato a tutti i partecipanti ai mercati finanziari di essere pronti ad applicare i loro piani di emergenza (*contingency plans*) al fine di assicurare la continuità aziendale e agli *asset managers* di continuare ad applicare i requisiti in materia di gestione del rischio.

Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha organizzato una Task Force interna, la **Task Force Covid**, per monitorare costantemente l'evolversi della normativa.

La Task Force Covid è a completa disposizione per supportarvi nell'individuazione, elaborazione ed implementazione delle migliori strategie volte a contenere gli impatti della diffusione del Covid-19 sull'operatività aziendale e sulla gestione dei rapporti commerciali in essere.

#iorestoacasa ma GOP è sempre al vostro fianco.  
Per qualsiasi informazione scriveteci a: [coronavirus@gop.it](mailto:coronavirus@gop.it)

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.  
Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.



**INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali**

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: [relazioniesterne@gop.it](mailto:relazioniesterne@gop.it). Titolare del trattamento è lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.